

## LVI.

## TORNATA DEL 16 MAGGIO 1896

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi — Il presidente proclama il risultato della votazione fatta nella seduta precedente — Il ministro del Tesoro presenta cinque progetti di legge per approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri — Congedi — Discussione del progetto di legge: Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti — Sono approvati tutti gli otto articoli del progetto dopo osservazioni del ministro del Tesoro e del senatore Cencelli, relatore, sugli articoli 6 e 7 — Discussione del progetto di legge: Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili — Parlano il senatore Saredo relatore ed il presidente del Consiglio — Approvazione dei quattro articoli del progetto — Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze; ed a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella seduta precedente e nella odierna — Il Presidente proclama il risultato delle votazioni, ed avverte che per la prossima seduta pubblica i signori senatori riceveranno avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici:

Il senatore, segretario, CENCELLI legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Prego di dar lettura dell'elenco di omaggi fatti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

I prefetti delle provincie di Alessandria, Bologna, Rovigo e Piacenza, degli *Atti dei rispettivi Consigli provinciali per l'anno 1895*;

Il sindaco di Milano, degli *Atti del Consiglio comunale per l'anno 1894-95*, ed il sindaco di Reggio nell'Emilia, degli *Atti per l'anno 1891-92*;

Il ministro delle poste e dei telegrafi, delle seguenti pubblicazioni:

1. *Relazione intorno al servizio delle Casse postali di risparmio durante l'anno 1894*;

2. *Ordinamento del servizio postale e del telegrafico* (due volumi);

3. *Raccolta di accordi speciali, concessioni e convenzioni con Amministrazioni estere, con società, ditte, ecc.*;

Il ministro dei lavori pubblici, degli *Annali del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate per il 1895*;

La famiglia del defunto senatore Nicola Danzetta, di uno stampato contenente le *Onoranze rese alla memoria dell'estinto*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle pubblicazioni seguenti:

1. *Statistica delle società cooperative*;

2. *Bollettino delle privative industriali del Regno d'Italia*;

Il cav. Luigi Di Giovanni, di una sua pubblicazione intitolata: *Uno sguardo sull'Italia in Africa*;

Il ministro del Tesoro, del *Bollettino n. 3 dell'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sugli istituti d'emissione*;

Il preside del regio istituto d'incoraggiamento di Napoli, del volume VIII, serie 4<sup>a</sup>, contenente gli *Atti del regio istituto medesimo*.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un Commissario nella Giunta di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Senatori votanti . . .	67
Maggioranza . . . . .	34

Il senatore Canonico ebbe voti 46.  
Altri voti andarono dispersi.

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Canonico che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un Commissario nella Commissione permanente di finanze.

Senatori votanti . . .	67
Maggioranza . . . . .	34

Il senatore Faina Eugenio . ebbe voti 33  
» Paternò . . . . . » 15  
» Lancia di Brolo . . . . . » 3  
Altri voti dispersi.

In conseguenza di che nessuno avendo la maggioranza dei voti, si procederà in fine della seduta di oggi alla votazione di ballottaggio fra i signori senatori Faina Eugenio e Paternò che ottennero la maggioranza dei voti.

#### Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti cinque progetti di legge stati approvati dalla Camera dei deputati:

« Approvazione di maggiore assegnazione di L. 140,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle fi-

nanze per l'esercizio 1895-96, per la costruzione di locali ad uso della dogana nel porto di Genova, ed approvazione di riduzioni per una somma corrispondente sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo.

« Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96.

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1895-96.

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96.

« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questi cinque progetti di legge, che per ragione di competenza, saranno trasmessi all'esame della Commissione permanente di finanze.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Mezzanotte e Chiala.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti.

Domando al signor ministro del Tesoro se intende che la discussione si apra sul testo ministeriale o su quello dell'Ufficio centrale.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Siccome dovrà farsi la discussione sovra alcuni emendamenti

proposti dall'Ufficio centrale agli articoli 6 e 7, credo che si potrebbe aprire la discussione sul testo ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego che si dia lettura del testo ministeriale del progetto.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge.  
(V. *Stampato n. 127*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I prestiti concessi fino alla data della pubblicazione della presente legge dalla Cassa dei depositi e prestiti a Province e Comuni potranno, dietro loro richiesta, e per giustificati motivi, essere trasformati, con Decreto Reale, sulla proposta del ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in nuovi prestiti all'interesse del 5 per cento con ammortamento in 35 annualità decorrenti dal 1° gennaio 1897, garantite con altrettante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, ai termini dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

Sono esclusi dalla trasformazione i prestiti concessi a Consorzi di bonifica e di irrigazione e quelli concessi ai termini della legge 31 maggio 1887, n. 4511, che già hanno usufruito dei vantaggi accordati dalla successiva legge 6 agosto 1893, n. 473.

(Approvato).

Art. 2.

La trasformazione all'interesse del 5 per cento deve comprendere, oltre i prestiti concessi ad un saggio superiore al 5 per cento, anche quelli concessi ad un saggio inferiore.

I prestiti però che in forza di leggi speciali vennero autorizzati ad un interesse di favore, non sono compresi nella trasformazione.

(Approvato).

Art. 3.

Sui prestiti trasformati, in conformità della presente legge, e sui prestiti che si concederanno nel periodo massimo di 35 anni di am-

mortamento, ai termini del seguente articolo 4, non saranno ammesse operazioni per nuove proroghe.

(Approvato).

Art. 4.

Per le nuove concessioni di prestiti alle Province ed ai Comuni ad interesse normale, è data facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di accordare un periodo di ammortamento fino a 35 anni con la garanzia prescritta all'articolo 1.

Nulla è innovato riguardo ai termini di ammortamento dei prestiti che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ad un interesse di favore in forza di leggi speciali.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti alimenterà il suo fondo di riserva degli interessi del fondo stesso e di un decimo degli utili netti della propria gestione annuale. Il fondo di riserva sarà investito per intero in titoli dei consolidati italiani.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa dei depositi e prestiti direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle provincie, potrà ricevere a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano 5, 4.50 netto, 4 netto e 3 per cento, incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali o trimestrali, a condizione di essere insieme incaricata di investire l'importo totale delle cedole stesse in nuovi titoli dei detti consolidati, da tenersi in deposito a cumulo dei depositi dai quali provengono. La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai reinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali di interessi, è delegata alla Tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale per quelli fatti nelle provincie.

Con Regio Decreto da emanarsi non più tardi di tre mesi dalla pubblicazione della presente

legge, saranno determinati i limiti massimi e minimi di tali depositi volontari e le norme pel loro esequimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, e per l'acquisto dei nuovi titoli.

A questo articolo 6 del testo proposto dal Governo, l'Ufficio centrale propone un emendamento del tenore seguente :

Art. 6.

La Cassa dei depositi e prestiti direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle provincie, potrà ricevere a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano 5, 4.50 netto, 4 netto e 3 per cento, incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali o trimestrali. Qualora entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza le somme dalla Cassa riscosse non siano state ritirate in tutto o in parte dal depositante, o questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata d'investire il totale o il residuo in nuovi titoli dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali provengono. La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali di interessi, è delegata alla Tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale per quelli fatti nelle provincie.

Con regio decreto da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, non più tardi di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno determinati i limiti massimi e minimi di tali depositi volontari e le norme pel loro esequimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, e per l'acquisto dei nuovi titoli.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Io domanderei all'onorevole presidente di voler mettere in discussione contemporaneamente gli articoli 6 e 7 poichè si collegano tra di loro.

PRESIDENTE. Va bene: leggerò dunque prima l'art. 7 nel testo ministeriale.

Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle delegazioni del Tesoro nelle provincie, potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d'interessi sulle rendite nominative dei quattro Consolidati per conto dei loro titolari, a condizione d'essere insieme incaricata di investire l'importo totale in nuovi titoli dei detti Consolidati da iscriversi al nome dei titolari stessi, con le norme e nei limiti che saranno determinati col Regio Decreto di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Leggo ora l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle delegazioni del Tesoro nelle provincie, potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d'interessi sulle rendite nominative dei quattro Consolidati per conto dei loro titolari. Qualora entro il termine di giorni 10 dopo la scadenza le somme dalla Cassa riscosse non siano state in tutto o in parte ritirate dal depositante o questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata d'investire il totale o il residuo in nuovi titoli dei detti Consolidati da iscriversi al nome dei titolari stessi, con le norme e nei limiti che saranno determinati col Regio Decreto di cui al secondo comma del precedente art. 6.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro del Tesoro*. Ho pregato l'onorevole presidente di far discutere insieme i due articoli 6 e 7 ed i relativi emendamenti proposti dall'Ufficio centrale, perchè i due articoli si riferiscono allo stesso genere di operazioni, meno che l'art. 6 riguarda unicamente i titoli al portatore, e l'art. 7 invece è destinato ai titoli nominativi.

Io mi spiego l'obiezione principale mossa dall'Ufficio centrale all'art. 6 come venne proposto dal Governo e votato dalla Camera dei deputati.

Secondo l'art. 6 come fu votato dalla Camera dei deputati, la Cassa depositi e prestiti può incaricarsi della custodia dei titoli al portatore dei diversi Consolidati a patto però che i possessori dei titoli si vincolino a lasciare che gli interessi si impieghino tutti in titoli degli stessi Consolidati.

Il concetto che ha animato il proponente di questo articolo, e che ha anche ispirato la Camera quando lo ha votato, è stato quello di promuovere il risparmio sotto questa forma dell'impiego in titoli di rendita pubblica, in modo che si avrebbe il doppio vantaggio: di favorire il risparmio, e d'immobilizzare presso un gran numero di detentori la rendita pubblica nell'interesse del Tesoro dello Stato e in quello del mercato della rendita stessa.

L'Ufficio centrale del Senato, però, ha trovato di dover fare al concetto informatore dell'art. 6 un'osservazione che, del resto, è stata anche fatta dal relatore della Commissione della Camera.

Ha osservato che in generale coloro che posseggono titoli possono aver bisogno di adoperare direttamente almeno una parte degli interessi dei titoli stessi, e quindi non potrebbero concedere un investimento degli interessi in Consolidato se non a condizione di potere disporre liberamente di una parte di essi, investendo l'altra in rendita. Non è quindi probabile, o almeno è assai poco probabile che siano molti coloro che approfittino della disposizione dell'art. 6 come è stato proposto.

Verrebbero così in parte a mancare i due scopi dell'articolo, sia nell'interesse del risparmio, che in quello del mercato della rendita.

Per questa ragione l'Ufficio centrale ha introdotto l'emendamento che fu letto testè dall'onor. presidente. Esso dice, in sostanza: La Cassa Depositi e prestiti s'incarichi pure di ricevere in deposito i titoli dei nostri Consolidati; s'incarichi pure di reimpiegare in questi stessi Consolidati gli interessi; ma non sia vincolato il depositante alla conversione in rendita della totalità degli interessi dei titoli depositati. Gli si lasci la facoltà di prelevarne una parte, o anche di prelevarli tutti.

Questo punto di vista è certamente degno di considerazione; però devo far osservare al Senato che con un simile emendamento si viene a ferire il concetto originario che ha ispirato

l'art. 6, secondo il quale il deposito di titoli è permesso unicamente quando si debba convertire in rendita la totalità degli interessi; una volta che s'abbandoni questo vincolo, è evidente che la Cassa depositi e prestiti diventa in certa guisa una Banca come le altre, ricevendo titoli in deposito e incaricandosi di riscuotere gl'interessi ed eventualmente d'impiegarli, in tutto o in parte, secondo l'indicazione fattane dal depositante.

Ma se coll'emendamento dell'Ufficio centrale si cambia sostanzialmente il concetto dell'articolo, pure non posso a meno di ammettere che con esso si verrà ad allargare di molto il concorso dei depositanti. È vero che non tutti lasceranno reimpiegare la totalità o parte degli interessi in consolidati, ma una parte consentirà al reimpiego, e quindi non è escluso che in totalità ci possa essere una maggior somma di denaro convertito in consolidato coll'emendamento dell'Ufficio centrale, che non coll'articolo votato dalla Camera.

Queste considerazioni non valgono egualmente per l'art. 7. Esso riproduce le disposizioni dell'art. 6; solamente invece di riferirsi ai titoli al portatore si riferisce ai titoli nominativi.

Ma voglia il Senato osservare che vi è una differenza essenziale fra i due casi. Il titolo nominativo non ha bisogno d'essere custodito; il titolo nominativo ha con sé le guarentigie necessarie contro le eventualità del furto, dello smarrimento, dell'incendio.

Per queste ragioni non c'è nessun incentivo pel privato a depositare, a salva-custodia, i propri titoli, o presso una Banca, o presso la Cassa depositi e prestiti. Quindi, se la facoltà data alla Cassa depositi e prestiti di riscuotere gl'interessi e di convertirli tutti in consolidati, può giustificare la misura proposta nell'art. 6, e può giustificarla anche per i titoli nominativi, non sarebbe altrettanto giustificato l'emendamento portato dall'Ufficio centrale del Senato all'art. 7. Infatti, quale vantaggio si avrebbe per colui il quale dovesse valersi dell'art. 7 senza che egli abbia l'intenzione di rimpiegare gl'interessi in consolidato? Nessun vantaggio, anzi un danno. Un danno per lui e un danno anche per la Cassa depositi e prestiti.

Il possessore di titoli nominativi, che intenda riscuotere gl'interessi senza rimpiegarli, non

ha altro da fare che presentare i titoli alle Casse incaricate dei pagamenti per conto del Debito pubblico, anche agli Uffici postali, se risiede fuori del capo luogo di provincia, e riscuote. Se dovesse, invece, valersi dell'art. 7, senza lasciare i titoli in deposito, dovrebbe andare dalla Cassa depositi e prestiti alla Cassa designata pei pagamenti, e di là tornare alla Cassa depositi e prestiti.

Quanto alla Cassa depositi e prestiti, essa dovrebbe fare una serie di operazioni le quali sarebbero giustificate quando si ammettesse il rimpiego integrale, ma non lo sarebbero più quando il rimpiego non si facesse, o si facesse in piccola misura.

Essa dovrebbe ritirare i titoli nominativi, riscuoterne gl'interessi, introitare le somme nelle rispettive scritturazioni, spiccare i mandati per i possessori dei titoli, ed infine restituire i titoli stessi.

Pare dunque a me che se ragioni vi sono le quali giustifichino l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'art. 6, tali ragioni non siano altrettanto vevoli per quanto riguarda l'art. 7.

Concludendo: io proporrei all'Ufficio centrale di mantenere l'emendamento all'art. 6 e di ritornare al testo del progetto ministeriale per l'art. 7.

Senatore CENCELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CENCELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onor. signor ministro, vale a dire mantiene l'emendamento proposto all'art. 6 e rinuncia all'emendamento proposto all'art. 7.

Secondo il suo concetto anche per l'art. 7 militavano le stesse ragioni addotte per l'emendamento proposto all'art. 6 variando esso soltanto nella natura della rendita da portatore in nominativa.

Ma, come ho detto, l'Ufficio centrale si rimette al criterio del signor ministro ed accetta la proposta da lui fatta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro del Tesoro accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'art. 6.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 6 così emendato e come fu già da me letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

L'Ufficio centrale alla sua volta ritira l'emendamento proposto all'art. 7.

Quindi nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7 quale fu proposto dall'onorevole ministro e che pure fu da me letto.

Chi approva l'art. 7 come fu proposto dal Governo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le Intendenze di finanza hanno facoltà di provvedere alla restituzione dei depositi volontari, sia in titoli al portatore dei quattro Consolidati, sia in numerario, per qualsiasi somma, senza bisogno dell'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, salve le norme da stabilirsi per casi speciali col Regio Decreto di cui all'articolo 6.

Pei depositi obbligatori, tanto in effetti pubblici, quanto in numerario, il limite di cui agli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, è portato da L. 10,000 a L. 20,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili » (N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

Domando all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Corsi di dar lettura del progetto di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge.

(V. stampato n. 128).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore SAREDO, *relatore*. L'Ufficio centrale, nel proporre al vostro suffragio il presente progetto di legge, ebbe in vista non solo l'importanza delle riforme che esso rappresenta, ma anche il suo significato, poichè lo abbiamo considerato come il primo passo verso una serie di altre riforme che l'onor. Di Rudini ha solennemente assunto l'impegno di attuare e che rispondono alle più imperiose necessità di una buona amministrazione.

Chi ha, per ragioni di ufficio, l'obbligo di occuparsi quotidianamente ad applicare le nostre leggi amministrative sa pur troppo quale quantità di disposizioni contraddittorie costituiscano le nostre istituzioni amministrative; come si accumulino senza alcun vantaggio pubblico nell'amministrazione centrale dello Stato una quantità di funzioni le quali veramente non le competono, e sarebbero invece molto meglio e più naturalmente disimpegnate dalle autorità e dalle amministrazioni locali.

E confesso giacchè sono su questo argomento, che se ci è un voto da formare, e nell'espressione del quale so di essere interprete dell'Ufficio centrale, è che si dia risolutamente mano ad una riforma larga, profonda che metta un po' d'ordine in questa selva selvaggia che è la nostra legislazione amministrativa.

È strano; abbiamo un principio di diritto pubblico, che è, bisogna riconoscerlo, una necessità imperiosa di ordine legale, che, cioè, l'ignoranza della legge non si presume; eppure quelli che per ragione di ufficio hanno occasione quotidiana di applicare queste leggi fanno come se trovino ad ogni passo davanti a talidifficoltà d'interpretazione che è da chiedersi come possa seriamente mantenersi una presunzione alla quale contraddice così sovente la dura lezione dell'esperienza.

E citerò una delle leggi per la quale ho ragione di occuparmi appunto in questo momento, la legge, cioè, o le molte leggi sul dazio consumo che toccano così da vicino comuni e contribuenti, e che sono così oscure e piene di contraddizioni. Abbiamo altre leggi le quali, ogni giorno danno luogo a controversie infinite.

Orbene, dinanzi a tanto caos di leggi che noi stessi, ripeto, che siamo obbligati di applicarle

e che abbiamo esperienza di ufficio, e sussidio di studi, ci urtiamo sempre dinanzi a questioni complesse e rinascenti della quali non troviamo facilmente la soluzione.

Comprenderà ora il Senato con quanta soddisfazione l'Ufficio centrale abbia preso atto nella sua relazione sul presente disegno di legge degli intendimenti del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di dar mano a una serie di provvedimenti intesi a semplificare le nostre leggi amministrative.

Ritornando al progetto di legge che abbiamo dinanzi, esso ha per oggetto di conferire ai prefetti una competenza che ora spetta al Governo del Re e di portare alla Giunta provinciale quella competenza che ora spetta al Consiglio di Stato.

Perchè il Senato possa comprendere l'utilità di questa riforma, dirò quale è la procedura che ora si segue.

Un Comune ha bisogno dell'autorizzazione sovrana per acquistare un lascito o un dono, ed occorre una deliberazione consiliare.

Questa deliberazione è trasmessa al sottoprefetto, il sottoprefetto la trasmette al prefetto; questi la comunica alla Giunta provinciale amministrativa; il prefetto trasmette la deliberazione del Consiglio a quello della Giunta con sua relazione al Ministero dell'interno: questi, con altra relazione, la trasmette al Consiglio di Stato; interviene il parere del Consiglio di Stato; al quale succede il decreto reale, che arriva finalmente al Comune. E così un affare che sul luogo potrebbe finire in quindici giorni, si trascina spesso per mesi, e qualche volta per degli anni.

E poichè nella nostra legislazione vi sono raramente dei termini imposti alle Amministrazioni per l'adempimento dei loro uffici, ne avviene che un affare possa dormire anni ed anni prima d'arrivare in porto.

Molte altre considerazioni sarebbero da aggiungere sull'importante argomento; ma non è questa l'occasione opportuna; mi limito, per conseguenza, a invitare il Senato, a nome dell'Ufficio centrale, a voler concedere al presente disegno di legge il suo suffragio.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio senza l'autorizzazione del prefetto il quale provvede, agli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, sulle concessioni governative.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

## Art. 2.

È ugualmente autorizzato dal prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, l'acquisto di beni stabili per parte delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, osservate per queste ultime le disposizioni della legge 17 luglio 1890, numero 6972.

Senatore SAREDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO, *relatore*. Si proporrebbe a questo articolo una lieve modificazione di forma.

Invece di dire «È ugualmente autorizzato dal prefetto, previo parere della Giunta ecc.» si dovrebbe dire «Spetta ugualmente al prefetto di autorizzare, previo parere ecc.».

Il resto come nell'articolo. E ciò per mettere l'art. 2 in relazione col primo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente emendamento; che cioè invece di dire: «È ugualmente autorizzato dal prefetto», ecc. si dica: «Spetta ugualmente al prefetto di autorizzare», ecc.

Domando al signor ministro se accetta questo emendamento.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 2 così emendato.  
Chi lo approva voglia alzarsi.  
(Approvato)

## Art. 3.

I decreti del prefetto emessi a forma degli articoli precedenti, sono provvedimenti definitivi; possono essere impugnati soltanto con ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato la quale pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti.

La decisione della Sezione IV si estende anche al merito.

Il decreto del prefetto è pubblicato nel Bollettino degli annunci legali per la provincia; e ne viene data comunicazione entro quindici giorni al ministro dell'interno.

Decorso il termine per il ricorso delle parti, il ministro dell'interno può entro sei mesi deferire i decreti prefettizi alla Sezione IV, che decide nel modo indicato nei ricorsi.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio*. Se l'Ufficio centrale consente, credo sarebbe bene sopprimere le parole: «e ne viene data comunicazione entro quindici giorni al ministro dell'interno».

Il ministro può sempre richiedere queste comunicazioni. Farne l'obbligo preciso, produrrebbe un movimento di carte che in pratica sarebbe inutile.

Senatore SAREDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO, *relatore*. L'Ufficio centrale fece questa proposta considerando che fosse necessaria la cognizione di questi decreti al Ministero dell'interno, per l'esercizio della sua competenza stabilita dall'art. 3 del progetto.

Nella relazione si è, per verità, riconosciuto che questa disposizione avrebbe potuto trovare posto anche nel regolamento, per cui l'Ufficio centrale non insiste su questa proposta.

Nel regolamento per l'applicazione di questa legge sarà opportuno dichiarare che queste autorizzazioni verranno inserite nel Bollettino degli annunci legali delle provincie, e del Bollettino sarà data comunicazione al Ministero dell'interno.



PRESIDENTE. Con questa dichiarazione il paragrafo aggiunto dall'Ufficio centrale è ridotto così: « Il decreto del prefetto è pubblicato nel Bollettino degli annunzi legali per la provincia ».

Pongo ai voti l'articolo terzo nel testo che ho letto, senza le parole ritirate dall'Ufficio centrale.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1896.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze, che fu già proclamato fra i signori senatori Eugenio Faina e Paternò.

Si voteranno pure a scrutinio segreto i seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96;

Assegnazione straordinaria di L. 2300 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti al Demanio dello Stato;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96;

Maggiore assegnazione di L. 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 - Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96;

Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698;

Modificazioni di alcune norme per la procedura dei ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa;

Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti;

Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

Avverto che la votazione dei primi quattro disegni di legge per approvazione di maggiori assegnazioni, secondo il regolamento, si farà in una sola coppia di urne.

Avverto pure che fatta questa votazione è esaurito l'ordine del giorno; per cui i signori senatori per la prossima tornata saranno avvisati con lettera a domicilio. Intanto però li prego di riunirsi negli uffici lunedì alle ore 16 per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Istituzione delle Camere di agricoltura;
2. Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del R. esercito;

3. Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3<sup>a</sup>) sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito.

Ora estraggo a sorte i nomi di tre senatori che oggi stesso procederanno allo spoglio della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze.

Si procede alla estrazione.

Risultano scrutatori i signori senatori Boccardo, Garneri e Pascale.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere all'enumerazione dei voti.

Prego pure i signori senatori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di finanze.

**Risultato di votazioni.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente di fi-

nanza fra i signori senatori Faina Eugenio e Paternò:

Senatori votanti . . . . .	68
Il senatore Faina Eugenio ottenne voti	43
» Paternò . . . . . »	21
Voti dispersi	4.

In conseguenza di che proclamo eletto il signor senatore Faina Eugenio che ha riportato il maggior numero di voti.

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96;

Approvazione straordinaria di lire 2300 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96 per acquisto di rendita consolidata 5 per cento da darsi all'Asse ecclesiastico di Roma in corrispettivo di locali ceduti dal Demanio dello Stato;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96;

Maggiore assegnazione di lire 240,000 sul capitolo n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - e corrispondente diminuzione sul capitolo n. 16 - Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili dei servizi amministrativi - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Disposizioni per agevolare l'esecuzione della legge 2 aprile 1882, n. 698:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Modificazione di alcune norme per la procedura di ricorsi e domande avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato ed alle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	6
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Conferimento ai prefetti della competenza per autorizzare le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	6
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Come ho già detto, lunedì per le ore 16 sono convocati gli Uffici coll'ordine del giorno già letto; e per la prossima seduta pubblica i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18).